

teva fare qualche cosa per comprendere nella tassa le abitazioni rurali le quali non servono unicamente alla coltivazione delle terre, quelle, cioè, che sono abitate dai proprietari coltivatori agiati, le quali, mentre servono per la coltivazione delle loro terre, indicano però una tal quale agiatezza domestica; a tal fine io proporrei che dopo la parola *abitazioni*, si dicesse: *esclusivamente necessarie per la coltivazione delle terre*. Devesi poi lasciare al giudizio ed al discernimento delle aziende e degli impiegati destinati per queste riscossioni il determinare con un regolamento quali siano quelle case le quali devono considerarsi come esclusivamente necessarie per la coltivazione, perchè, torno a dirlo, è impossibile poter precisare nella legge delle categorie onde distinguere le une e le altre.

In questo modo si farà sì che la tassa, mentre colpirà le abitazioni dei coltivatori agiati, lascerà da parte le abitazioni puramente destinate alla coltura delle terre, e torno a ripetere che, se voi colpite anche queste abitazioni unicamente destinate per i coloni, voi commettete un'ingiustizia, perchè colpite doppiamente le stesse materie imponibili, e nello stesso tempo non raggiungerete il vostro scopo, perchè vi sono dei mezzi facilissimi nelle mani dei proprietari e dei coltivatori per isfuggire all'imposta, ricorrendo ai sotterfugi di cui io vi faceva cenno, e la conseguenza allora sarebbe che voi non otterreste l'imposta, e nello stesso tempo peggiorerete la condizione igienica di queste abitazioni.

**BONAVERA.** Pare che il mio emendamento sia stato franteso per parte dell'onorevole Sulis ed anche dell'onorevole preopinante Lanza.

(*Il presidente lo rilegge.*)

Il mio emendamento è stato franteso dagli onorevoli preopinanti.

Quale è lo scopo che mi era prefisso? Non è altro che quello di stabilire l'eguaglianza fra tutti i contribuenti, vale a dire di sottoporre gli agricoltori, come sono soggetti gli industriali, i negozianti e gli operai, alla stessa base d'imposta. E tra gli agricoltori io non aveva solo compreso i proprietari nel senso degli onorevoli preopinanti, ma altresì i locatari che fanno degli affitti per somme vistose ed anche i coloni. Col nome di questi ultimi poi, legalmente parlando, io intendo designare un locatario il quale, invece di pagare al proprietario il fitto in danaro, lo paga in natura con parte dei frutti, ed è questo il contratto che chiamasi *colonia parziaria*. Invece le persone a cui fece allusione il deputato Lanza sono comprese in quella classe che è stata distinta col nome di *giornalieri*, i quali sono quelli che lavorano per conto del padrone. A tale riguardo io aveva osservato che questa classe, la quale riconosco come molto interessante, e che paragonerei anche alla classe degli operai, giacchè vorrei che l'agricoltura e l'industria da buone sorelle si dessero un abbraccio, e che non vi esistesse preferenza nè per l'una nè per l'altra, questi giornalieri, dico, schiavandari ed operai o presenteranno dei segni d'agiatezza da essere compresi nella tassa mobiliare, di quei segni, cioè, che si comprendono nelle diverse categorie della tabella, ed in questo caso giustizia vuole che paghino come gli altri, oppure si troveranno nel *minimum* delle cifre dell'esenzione fatta dalla medesima tabella, ed in questo caso non pagheranno nulla, saranno nel diritto comune. Ecco in che senso io aveva proposto il mio emendamento. Aveva anche parlato degli inconvenienti che portava l'applicazione della legge sui fabbricati, ed aveva fatto vedere che questi inconvenienti si sarebbero aumentati di molto quando quella legge sui fabbricati, la quale serve di base alla legge attuale, venisse applicata (ciò che non credo) nel senso in cui era stata

intesa per parte degli agenti delle finanze; in questo senso aveva fatto notare le differenze che esistono tra il Piemonte e la Liguria, aveva fatto sentire che anche nella Liguria gl'inconvenienti della prima legge, e gl'inconvenienti della seconda nel caso venisse ad innestarsi sulla prima, sarebbero molto gravi, ed in appoggio aveva anche indicate delle cifre. Ma non voglio più entrare in questa discussione, intorno alla quale ho già parlato abbastanza ieri. Vengo ora a discorrere delle obiezioni che mi sono state affacciate per parte dell'onorevole deputato Lanza, dal quale si è rinnovata la difficoltà che mi si è fatta ieri. Si disse infatti che le terre e le case rurali che servono di abitazione ai coloni, e sono strumento di coltivazione, sono già tassate per l'imposta prediale; quindi, tassandole per l'imposta mobiliare, sarebbero sottoposte ad una doppia tassa, e quindi commetterebbero un'ingiustizia.

A questa obiezione ho già risposto ieri, e ripeto ora la stessa cosa.

Sono due le tasse, e tutte e due dirette, cioè la tassa prediale e la tassa mobiliare, della quale ora si tratta; la prima si paga pel fondo, la seconda è destinata a colpire la ricchezza e ad imporre sui segni della medesima. Vede adunque il deputato Lanza che queste sono due cose diverse. Anche le altre case pagano l'imposta prediale, eppure sono state colpite da questa legge; e così gli alloggi mobiliati, che sono un segno d'agiatezza, debbono anche essere soggetti ad una imposta.

In quanto poi alle frodi che si potrebbero commettere dividendo gli alloggi e destinandone una parte a diversi coltivatori ad uso di coltura per godere dell'immunità, io credo che, facendo la distinzione dei coltivatori agiati, dei locatari, dei coloni e dei semplici schiavandari, questi ultimi saranno già esenti sicuramente per quelle case rurali per le quali si dovrà procedere ad un valore di confronto al fitto presuntivo, e che i giornalieri non pagheranno questa tassa. Inoltre, perchè vi potranno essere delle persone che froderanno la legge, dovremo noi astenerci dal farla? Bisognerebbe allora cancellare dai nostri Codici tutte le leggi di dogana e sui dazi comunali e su molte altre cose, perchè, non ostante le precauzioni più minute, si commettono delle frodi, dei contrabbandi. Non bisogna di regola mai argomentare dagli inconvenienti: *Adducere inconveniens non est solvere argumentum*. E poi io dirò che tutte le frodi e tutti gl'inconvenienti che l'onorevole deputato Lanza ha trovato potersi applicare alla classe di questi giornalieri si potrebbero anche applicare alle altre classi; e perchè non potranno anche applicarsi agli operai? Gli operai, per andare soggetti al *minimum* della tassa, per godere dell'esenzione, separeranno le loro famiglie, ed useranno tutte quelle arti delle quali aveva parlato il deputato Lanza.

Io credo pertanto in questo senso di avere ristabilito l'emendamento che aveva proposto nel suo vero significato e di avere risposto alle obiezioni che mi si sono fatte in contrario.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato De Viry, ma darò prima comunicazione alla Camera di un nuovo emendamento trasmesso alla Presidenza dal deputato Siotto-Pintor, così concepito:

« I fabbricati rurali per quella parte nella quale sono esenti dall'imposta sui fabbricati. »

Il deputato De Viry ha la parola.

**DE VIRY.** Messieurs, tout-à-l'heure l'honorable député Lanza nous disait qu'il fallait laisser à l'arbitraire du Gouvernement, qu'il fallait laisser aux règlements le soin d'expli-